

Comune di Castel Ritaldi
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE
IN
MATERIA DI ACUSTICA

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 23.04.2008

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ

- Art. 1 - Ambito di applicazione.....
- Art. 2 - Definizioni.....
- Art. 3 - Limiti acustici di classe.....
- Art. 4 - Tecniche di misura e rilevamento.....

TITOLO II – MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 5 - Generalità.....
- Art. 6 - Cantieri edili, stradali e assimilabili.....
- Art. 7 - Autorizzazioni relative ai cantieri edili, stradali e assimilabili.....
- Art. 8 - Manifestazioni a carattere temporaneo.....
- Art. 9 - Autorizzazioni relative alle manifestazioni a carattere temporaneo.....

TITOLO III – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEO

- Art. 10 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.....
- Art. 11 - Attività a carattere stagionale.....

TITOLO IV – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

- Art. 12 - Macchine da giardinaggio.....
- Art. 13 - Cannoncini antivoltatile.....
- Art. 14 - Impianti di condizionamento.....
- Art. 15 - Spettacoli pirotecnici.....
- Art. 16 - Autolavaggi.....
- Art. 17 - Pubblicità fonica, altoparlanti.....
- Art. 18 - Comizi, manifestazioni commemorative pubbliche o a carattere benefico.....
- Art. 19 - Campane.....

TITOLO V – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO A COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA, LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO

- Art. 20 - Progetto acustico.....

Art. 21 - Clima acustico.....	
Art. 22 - Documentazione relativa alla valutazione di clima acustico.....	
Art. 23 - Impatto acustico.....	
Art. 24 - Documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico.....	
Art. 25 - Locali per attività produttive per i quali non sia chiara la destinazione d'uso...	
Art. 26 - Rinnovo o voltura di nulla osta e licenze per attività rumorose.....	

**TITOLO VI – INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO**

Art. 27 - Strade.....	
Art. 28 - Contenimento e abbattimento del rumore prodotto dagli autoveicoli.....	
Art. 29 - Ferrovie.....	

TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 - Provvedimenti.....	
Art. 31 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	
Art. 32 - Misurazioni e controlli.....	
Art. 33 - Sanzioni amministrative.....	

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il Presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 comma 1) della Legge 447/1995.
2. Il presente regolamento definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
3. È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995, della Legge Regionale n. 8/2002 e del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *attività rumorosa*: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

b) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: quelle attività rumorose limitate nel tempo o legate a ubicazioni variabili. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

c) *inquinamento acustico esterno*: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto.

d) *inquinamento acustico interno*: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno.

e) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

h) *valori limite differenziali*: vengono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Art. 3 – Limiti acustici di classe

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di qualità distinti per i periodi diurno (06.00 – 22.00) e notturno (22.00 – 06.00).

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
		dB(A)	
		DIURNO (06.00 – 22.00)	NOTTURNO (22.00 – 06.00)
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35

CLASSE II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (06.00 – 22.00)	NOTTURNO (22.00 – 06.00)
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
CLASSE II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		VALORI LIMITE DI QUALITÀ dB(A)	
		DIURNO (06.00 – 22.00)	NOTTURNO (22.00 – 06.00)
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
CLASSE II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	57	47
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

2. Nelle aree acustiche sono applicati i seguenti valori limite differenziali di immissione:

- 5 dB(A) nel periodo diurno;
- 3 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate in classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da:
 - a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
 - b) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

- c) da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno stesso.

Art. 4 – Tecniche di misura e di rilevamento

1. Tutti i rilievi acustici necessari devono essere svolti secondo quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
2. Il sistema di misura utilizzato deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente devono essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 e una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/19995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273.
4. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.
5. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure, i criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario e le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportati negli allegati del D.M. 16/03/1998.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 5 – Generalità

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Per le attività di cui al comma 1 il comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel D.M. 16/03/1998. Il tempo di misura

deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art. 6 – Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 07.00 e le ore 20.00.

3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, è stabilito che l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sia limitato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 con l'obbligo di non superare il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
- b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziati secondo la migliore tecnologia;
- e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

7. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento per il tempo strettamente necessario all'intervento di emergenza.

8. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o viabilità, l'attività di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Art. 7 – Autorizzazioni relative ai cantieri edili, stradali e assimilabili

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

5. In caso di cantieri di durata superiore ai 12 mesi sarà inoltre necessario un piano di monitoraggio acustico trimestrale dell'attività di cantiere redatto da un tecnico competente e da tenere a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo.

6. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 8 – Manifestazioni a carattere temporaneo

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e non con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/1995 devono rispettare il limite di 70 dB(A) di L_{Aeq}

in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

- a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 85 dB(A) di L_{Aeq} per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a 3 e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
 - b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 70 dB(A) di L_{Aeq} per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a 15 e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.
3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere 30 giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.
5. Nel caso particolare di sagre e feste popolari è possibile, previo consenso scritto di tutti gli abitanti della fascia di edifici più esposta all'attività rumorosa, lo spostamento del limite orario alle ore 2.00. Dalle ore 24.00 alle ore 2.00 sarà consentito un livello sonoro ridotto di 9 dB(A) rispetto a quello di cui al comma 2) misurato sulla facciata dell'edificio più esposto. Tale documentazione dovrà essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 9 – Autorizzazioni relative alle manifestazioni a carattere temporaneo

1. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare la seguente documentazione:
 - a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
 - b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;
 - c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO III – DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEO

Art. 10 – Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con D.P.C.M. 14/11/1997, all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Aeq} , definiti dal D.M. 16/03/1998 sono di 95 dB(A) L_{Aeq} .

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

3. Il gestore o il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata di uno dei suddetti luoghi risponde della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico:

- Verifica se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento del valore limite avvalendosi di un tecnico competente in acustica il quale redige una relazione conforme alla normativa vigente.
- All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello L_{Aeq} , redige apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
- Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto. L'accertamento è svolto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica:

- a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
- b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;
- c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
- d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
- e) i valori del livello L_{ASmax} , dei livelli equivalenti parziali $L_{Acq,i}$, (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura t_i del livello L_{Acq} complessivo e della corrispondente durata, come definiti sopra;
- f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli $L_{Acq,i}$ e L_{ASmax} .

All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui sopra, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

- All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati

dal tecnico competente necessari perchè non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte.

Art. 11 - Attività a carattere stagionale

1. Si intendono per attività a carattere stagionale tutte quelle che non si esauriscono come al TITOLO II e che riguardano un periodo comunque inferiore ai 5 mesi come ad esempio gli spazi all'aperto di bar, ristoranti e assimilabili con capienza non inferiore alle 20 unità.
2. Le attività di cui al comma 1) devono presentare una valutazione di impatto acustico come all'art. 24 del presente regolamento redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/2002 che attesti il rispetto dei valori previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale da presentare almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'aperto e che si riterrà valida per i 3 anni successivi.
3. In deroga il valore limite di emissione potrà essere aumentato di 12 dB(A) rispetto a quello consentito dalla classe di appartenenza alla zonizzazione acustica del territorio comunale valutato sulla facciata dell'edificio più esposto, e comunque entro una fascia di 100 metri, all'attività rumorosa previo consenso scritto degli abitanti, o del loro rappresentante, dell'edificio stesso.
4. In deroga il limite orario dell'attività potrà essere protratto fino alle ore 02.00 previa ordinanza del Sindaco relativa sia ai tempi di svolgimento dell'attività sia ai valori limiti previsti.
5. La documentazione di cui al comma 2), 3) e 4) dovrà essere tenuta a disposizione presso l'attività per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo.

TITOLO IV – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 12 – Attività agricole e macchine da giardino

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto si intendono in ogni caso autorizzate, ai sensi di legge.
1. L'impiego di macchinari e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 – Cannoncini antivolatile

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) posizionamento del cannone: il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore ai 200 metri.

Art. 14 – Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e (per quanto non in contrasto) le normative UNI che trattano l'argomento, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 15 – Spettacoli pirotecnici

1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 11/01/2001, in ordine alla sicurezza, gli spettacoli di fuochi artificiali, sia a terra che aerei, sono soggetti al rilascio di autorizzazione in deroga nel rispetto della seguente condizione:

a) ubicazione del punto di lancio: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai ad una distanza inferiore ai 300 metri dai fabbricati destinati ad abitazione.

Art. 16 – Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito negli orari di riferimento per le attività lavorative.

2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

Art. 17 – Pubblicità fonica, altoparlanti

1. la pubblicità fonica è vietata nelle zone di classe I così come individuate nella zonizzazione acustica del territorio comunale, e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 100 metri.

2. l'uso di altoparlanti nei veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. la pubblicità fonica risulta comunque soggetta alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 18 – Comizi, manifestazioni commemorative pubbliche o a carattere benefico

1. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore che si svolgono in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19.00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettrostatici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina prevista dal presente regolamento.

Art. 19 – Campane

1. Il suono delle campane, anche derivante da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento qualora sia manifestazione strettamente legata allo svolgimento di funzioni e cerimonie religiose pubbliche.

TITOLO V – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO A COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA, LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO

Art. 20 – Progetto acustico

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono definiti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

2. Definizioni:

- Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate di seguito:
 - cat. A:** Edifici adibiti a residenza o assimilabili
 - cat. B:** Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
 - cat. C:** Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
 - cat. D:** Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
 - cat. E:** Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
 - cat. F:** Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - cat. G:** Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
- Sono *componenti degli edifici* le partizioni orizzontali e verticali.
- Sono *servizi a funzionamento discontinuo* gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono *servizi a funzionamento continuo* gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

3. Le grandezze cui far riferimento sono:

- a) il *tempo di riverberazione* (T), definito dalla norma ISO 3382:1975
- b) il *potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti* (R), definito dalla norma EN ISO 140-5:1996
l' *isolamento acustico standardizzato di facciata* ($D_{2m,nT}$);
- c) il *livello di rumore di calpestio di solai normalizzato* (L_n) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996;
- d) L_{ASmax} : *livello massimo di pressione sonora*, ponderata A con costante di tempo slow;
- e) L_{Aeq} : *livello continuo equivalente di pressione sonora*, ponderata A.

4. Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a) Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], para. 5.1.
- b) Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c) Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], para.5.2.

5. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
- 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

6. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Categorie	R_w (*)	$D_{2m,nT}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

7. Il Comune si riserva comunque di imporre valori di isolamento acustico delle strutture di facciata maggiori rispetto a quelli di cui al comma 6 nel caso della realizzazione di ricettori sensibili in zone particolarmente rumorose.

8. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 15 della L.R. n.8/2002, ai sensi dell'art. 31 della Legge 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

9. Il progetto acustico, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dal regolamento comunale.

10. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 21 – Clima acustico

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione revisionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 8/2002.

Art. 22 – Documentazione relativa alla valutazione di clima acustico

1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:

- caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore

di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;

- documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel D.P.C.M. 1/03/1991;
- verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
- eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Art. 23 – Impatto acustico

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992, e successive modificazioni;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti adibiti ad attività produttive;
- impianti adibiti ad attività sportive;
- impianti adibiti ad attività ricreative;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

Art. 24 – Documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico contiene:

- descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

- caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

Art. 25 – Locali per attività produttive per i quali non sia chiara la destinazione d'uso

1. In caso di nuova costruzione di locali destinati all'affitto e in cui non sia chiara l'attività commerciale e/o produttiva che ivi si installerà, il proprietario dovrà presentare una valutazione di impatto acustico di cui all'art. 24 redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/2002 in cui si utilizzeranno al fine stesso della valutazione considerazioni di tipo medio rispetto agli estremi dell'ipotetico utilizzo.

2. All'installazione dell'attività potenzialmente rumorosa, la valutazione di impatto acustico di cui all'art. 24 redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/2002 dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile unitamente al soggetto che utilizzerà l'impianto e si valuteranno le reali condizioni di funzionamento dell'attività stessa.

Art. 26 – Rinnovo o voltura di nulla osta e licenze per attività rumorose

1. In caso di rinnovo o voltura di nulla osta e licenze per attività rumorose sarà necessaria la presentazione di:

- a) una dichiarazione del proprietario o del soggetto, diverso dal proprietario, il quale usufruisce dell'attività che indichi il tipo di attività che si andrà a svolgere nel luogo interessato dal rinnovo o dalla voltura;
- b) una valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività come da art. 24 del presente regolamento redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della L.R. n. 8/2002.

TITOLO VI – INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 27 – Strade

1. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

2. I valori limite per le infrastrutture di tipo stradale sono definiti dal D.P.R. 30/03/04 n. 142. Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica e i valori limite da non superare sono fissati dalle tabelle 1.a e 1.b.

3. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

4. Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

5. Per le infrastrutture stradali il rispetto dei valori riportati in tabella 1.a e 1.b e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

6. Qualora i valori limite per le infrastrutture, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

7. I valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento. Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

8. In caso di infrastrutture esistenti gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamenti, di affiancamenti o varianti gli interventi per il rispetto dei propri limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamenti in sede, affiancamenti e variabili)				
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZ A ACUSTICA	SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO	ALTRI RICETTORI

	norme CNR 1980 e direttive PUT)	(m)	diurno dB(A)	nott. dB(A)	diurno dB(A)	nott. dB(A)
A – autostrade		100	50	40	70	60
		150			65	55
B – extraurbana principale		100	50	40	70	60
		150			65	55
C – extraurbana secondaria	C.a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100	50	40	70	60
		150			65	55
	C.b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100	50	40	70	60
		150			65	55
D – urbana di scorrimento	D.a (strade a carreggiate separate e interquartier e)	100	50	40	70	60
	D.b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere		30	nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) de L.Q. 447/95			
F – locale		30				

Tab. 1.a

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05/11/01)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			diurno dB(A)	nott. dB(A)	diurno dB(A)	nott. dB(A)
A – autostrade		250	50	40	65	55

B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) de L.Q. 447/95			
F – locale		30				

Tab. 1.b

Art. 28 – Contenimento e abbattimento del rumore prodotto dagli autoveicoli

1. Per quanto possibile, negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

2. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare, ove possibili, adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari.

Art. 29 – Ferrovie

1. Il D.P.R. 18/11/98 n. 459 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari, definisce inoltre le fasce di pertinenza ed i valori limite di tali infrastrutture.

A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le tutte le infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza. Nel caso di

realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

3. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Per i ricettori devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione. All'interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture di nuova realizzazione i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

- 50 dB(A) L_{eq} diurno, 40 dB(A) L_{eq} notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno
- 65 dB(A) L_{eq} diurno, 55 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori.

4. Il rispetto dei valori sopra indicati e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

5. Fermo restando quanto detto precedentemente riguardo le opere di mitigazione, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

6. Gli interventi verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. I valori sopra sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

7. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di pertinenza i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- 50 dB(A) L_{eq} diurno, 40 dB(A) L_{eq} notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- 70 dB(A) L_{eq} diurno, 60 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- 65 dB(A) L_{eq} diurno, 55 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

8. Il rispetto dei valori per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h e, al di fuori

della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

9. Qualora i valori di cui al comma 7 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

10. Gli interventi verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. I valori sopra sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

11. I valori limite devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della Legge n. 447/1995,. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'art. 7 della Legge n. 447/1995, in attuazione degli stessi.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 – Provvedimenti

1. Il comune può inoltre disporre con ordinanza:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 31 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, anche non considerate nel presente regolamento;

- b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Art. 32 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento all'art. 3 del presente regolamento e comunque alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano ciascuno per le proprie competenze.

Art. 33 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10239,14 ai sensi dell'art. 10 della Legge 447/1995.
2. In caso di violazione dei requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e del regolamento comunale, il Comune applica le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge 447/1995.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma 1 e 2 dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento fino all'adeguamento dello stesso.
4. Qualora un'attività dia luogo ad immissione sonore superiori ai limiti vigenti oppure ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente preposto, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.